



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 110/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37387 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a XX il XX ed ivi residente in via XX (C.F. XX) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 21 maggio 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Falconieri per il ricorrente;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, XX, come sopra generalizzato, già in servizio presso la Polizia Penitenziaria sino al 10 luglio 2021, riferisce:

- di aver prestato servizio dal 1992 sino al 10 luglio 2021 alle dipendenze della Polizia Penitenziaria e di aver svolto incarichi presso il servizio Piantonamento (Bologna) e traduzioni e presso diverse carceri e case circondariali (tra le altre Brindisi, Lecce);

- che con verbale Modello XX del XX, la C.M.O. di Taranto riscontrava

	le seguenti infermità: “ <i>Spondilouncoartrosi cervicale EDD multiple da C5 a</i>	
	<i>C7; Spondilodiscoartrosi lombare con EDD L5 S1; Osteocondrite condilo</i>	
	<i>femorale interno ginocchio sx</i> ”, singolarmente ascritte alla Tabella B;	
	- di essere stato destinatario di pensione di inabilità con atto INPS LE	
	XX;	
	- di aver presentato all’I.N.P.S. in data 24 febbraio 2022 istanza per il	
	riconoscimento della pensione privilegiata;	
	- che con parere n. XX del XX , il Comitato per la verifica delle Pensioni	
	privilegiate esprimeva parere negativo in merito alla dipendenza da causa di	
	servizio;	
	- che con Decreto n. XX del XX il Ministero, sulla scorta del citato	
	parere, rigettava l’istanza.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere del tutto illegittimo il	
	provvedimento di diniego ed allegando CTP, ha chiesto l’accertamento della	
	dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della Pensione	
	Privilegiata Ordinaria.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 23 novembre 2023, è stata disposta	
	CTU al fine dell’accertamento dell’esistenza di un nesso eziologico tra le	
	infermità denunciate e il servizio e in caso positivo la categoria di ascrivibilità	
	singolarmente e per cumulo, con conferimento dell’incarico al Collegio	
	Medico Legale presso il Ministero della Difesa (C.M.L.).	
	In data 08 aprile 2024 l’organo consulenziale ha depositato la relazione	
	richiesta, concludendo nel senso della sussistenza del nesso di causalità e	
	dell’ascrivibilità del quadro patologico riconducibile alle due infermità alla	
	VIII ctg. Tab.A..	
	2	

	All’udienza del 21 maggio 2024, il legale del ricorrente ha chiesto	
	l’accoglimento della domanda nei termini di cui alle conclusioni del CTU.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura in aula	
	del dispositivo.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda del ricorrente volta al riconoscimento, della dipendenza da causa di	
	servizio dell’infermità denunciata ai fini del conseguimento della pensione	
	privilegiata ordinaria (di seguito anche P.P.O.).	
	2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell’I.N.P.S., cui il ricorso	
	e il decreto di fissazione dell’udienza risultano ritualmente notificati mediante	
	pec alla Direzione Provinciale competente.	
	3. Venendo al merito, va rammentato che l’art. 67, comma 1, del D.P.R.	
	1092/1973 prevede che <i>“Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da</i>	
	<i>fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A</i>	
	<i>annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di</i>	
	<i>miglioramento spetta la pensione”</i> .	
	A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni	
	si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati	
	causa ovvero concausa efficiente e determinante.	
	Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della	
	pensione privilegiata occorre dunque la verifica che l’infermità denunciata	
	derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente	
	correlati all’adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto	
	interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno,	
	3	

		concausa efficiente e determinante.	
		In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che	
		i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di	
		infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo	
		prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare	
		l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto	
		effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.	
		Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l'occasione per l'insorgenza	
		dell'infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente	
		rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso	
		evolutivo.	
		4. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, come interpretato	
		dalla giurisprudenza, questo Giudice ritiene che non vi siano valide ragioni	
		per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal C.M.L. nella relazione peritale,	
		che appare congruamente motivata nonché coerente con le risultanze	
		documentali.	
		Ed invero, l'organo consulenziale ha preliminarmente inquadrato le patologie	
		da cui risulta affetto il ricorrente, precisando che “...la spondilouncoartrosi e	
		la spondilodiscoartrosi sono infermità ortopediche che si manifestano	
		clinicamente con un quadro algo-disfunzionale del rachide, soprattutto a	
		livello del collo e della cerniera lombosacrale. Si tratta di una patologia a	
		eziopatogenesi multifattoriale e consiste in un processo degenerativo del	
		tessuto osteo-cartilagineo articolare che, a eccezione delle forme post-	
		traumatiche e post-flogistiche, cosiddette secondarie, è legato sì all'età e	
		fattori genetici ed endogeno-costituzionali, ma la sua evoluzione può essere	
		4	

	<i>aggravata da attività fisiche, prolungate e continue, che insistono su alcuni</i>	
	<i>distretti.”.</i>	
	Ciò posto, il C.M.L., con argomentazioni condivisibili, ha rilevato come le	
	mansioni cui è stato adibito il XX possano essere considerate quale concausa	
	efficiente e determinante tanto nell’insorgere delle discopatie quanto	
	nell’averne anticipato significativamente l’evoluzione peggiorativa della	
	concomitante artrosi.	
	Viene in particolare posto l’accento sull’ “... <i>espletamento, per quasi 30 anni,</i>	
	<i>di una attività lavorativa e di servizio caratterizzate dallo stazionamento in</i>	
	<i>piedi per periodi prolungati indossando il Giubbetto Antiproiettile (come nel</i>	
	<i>caso dei turni di sentinella delle mura o di scorta durante i processi)”</i> nonché	
	sullo svolgimento di “... <i>servizi di traduzione, anche di lunga percorrenza, dei</i>	
	<i>detenuti su mezzi blindati certamente non dotati dei confort dei veicoli civili</i>	
	<i>o, più in generale degli autoveicoli. Dette attività sono state svolte mentre era</i>	
	<i>regolarmente in servizio presso vari istituti di detenzione distribuiti sul</i>	
	<i>territorio nazionale: Spoleto, Bologna, Brindisi e Lecce”.</i>	
	Trattasi ad evidenza di attività che, soprattutto in ragione del lungo lasso di	
	tempo, possono aver contribuito all’insorgenza e al successivo peggioramento	
	delle patologie ortopediche che affliggono il ricorrente.	
	5. Per quanto attiene alla classificazione, reputa questo Giudice che il	
	ragionamento sviluppato dal C.M.L. possa essere condiviso.	
	Ed infatti, l’organo medico-legale, nel premettere che le singole infermità	
	sarebbero classificabili nella Tabella B e dunque non cumulabili, ha tuttavia	
	ritenuto di formulare una valutazione complessiva del danno, in quanto le due	
	patologie insistono sul medesimo apparato funzionale.	
	5	

	Appare altresì esente da censure la collocazione dell'infermità ortopedica	
	nella VIII (ottava) categoria della Tabella A, “...applicando il criterio	
	<i>analogico e proporzionale, nella considerazione che le menomazioni in</i>	
	<i>parola - in quanto tali - non risultano annoverate tra le voci tabellari. Infatti,</i>	
	<i>tenuto in debito conto che la compromissione funzionale del rachide prevede,</i>	
	<i>quale unica voce, la n. 17 di cui alla 1^ Categoria della Tabella A</i>	
	<i>(“l'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione,</i>	
	<i>oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole</i>	
	<i>incurvamento”), va da sé che occorre attribuire alle infermità da cui risulta</i>	
	<i>essere affetto e portatore il Ricorrente, una valutazione in misura</i>	
	<i>proporzionata rispetto alla perdita totale funzionale del rachide.”.</i>	
	6. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto con	
	conseguente riconoscimento del diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria	
	nella misura corrispondente alla VIII (ottava) categoria Tabella A, a decorrere	
	dalla data del congedo.	
	Il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i	
	ratei pensionistici spettanti a titolo di P.P.O. e quelli percepiti.	
	Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a	
	decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti	
	dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria,	
	calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.	
	7. La complessità della questione controversa comporta che non vi sia	
	luogo per disporre la condanna della parte soccombente alla refusione delle	
	spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	6	

